

Regolamento CLP

Classificazione

Etichettatura/Imballaggio

sostanze e miscele



2024



Realizzazione

Certifico S.r.l.
Sede op.: A. De Curtis 28 - 06135 PERUGIA
Sede amm.: Via Benedetto Croce 15 - 06024 Gubbio PERUGIA
Tel. + 39 075 5997363 | + 39 075 5997343
Assistenza 800 14 47 46

info@certifico.com
www.certifico.com

Regolamento CLP Testo Consolidato 2024

Il Regolamento (CE) N. 1272/2008 (CLP) con tutte le modifiche e rettifiche dal 2008 al 2024

Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.

Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2024 Ed. 16.0 2024 tiene conto delle modifiche/abrogazioni di cui al:

- Regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. (GU L 2024/2865 del 20.11.2024)

[Vedi Modifiche](#)

L'elenco delle classificazioni e delle etichettature armonizzate di sostanze pericolose è indicato al sito di ECHA:

<http://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/cl-inventory-database>

Edizione: 16.0
Data: Novembre 2024
ISBN: 9788898550753

Ing. Marco Maccarelli
Copyright: Certifico S.r.l.

Indice

Realizzazione	1
Disclaimer	2
Novità	3
Regolamento CLP Testo Consolidato 2024	10
Titolo I Questioni generali	26
Articolo 1 Scopo e ambito di applicazione	26
Articolo 2 Definizioni	27
Articolo 3 Sostanze e miscele pericolose e specificazione delle classi di pericolo	29
Articolo 4 Obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio	29
Titolo II Classificazione dei pericoli	30
CAPO 1 Identificazione ed esame delle informazioni	30
Articolo 5 Identificazione ed esame delle informazioni disponibili sulle sostanze	30
Articolo 6 Identificazione ed esame delle informazioni disponibili sulle miscele	32
Articolo 7 Sperimentazione su animali e sull'uomo	33
Articolo 8 Produzione di nuove informazioni su sostanze e miscele	33
Capo 2 Valutazione delle informazioni sui pericoli e decisione sulla classificazione	33
Articolo 9 Valutazione delle informazioni sui pericoli delle sostanze e delle miscele	33
Articolo 10 Limiti di concentrazione, fattori M e stime della tossicità acuta per la classificazione delle sostanze e delle miscele	34
Articolo 11 Valori soglia	35
Articolo 12 Casi particolari che richiedono un'ulteriore valutazione	35
Articolo 13 Decisione di classificare le sostanze e le miscele	36
Articolo 14 Disposizioni particolari relative alla classificazione delle miscele	36
Articolo 15 Revisione della classificazione delle sostanze e delle miscele	36
Articolo 16 Classificazione delle sostanze comprese nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature	37
Titolo III Comunicazione dei pericoli per mezzo dell'etichettatura	37
Capo I Contenuto dell'etichetta	37
Articolo 17 Disposizioni generali	37
Articolo 18 Identificatori del prodotto	37
Articolo 19 Pittogrammi di pericolo	38
Articolo 20 Avvertenze	38
Articolo 21 Indicazioni di pericolo	38
Articolo 22 Consigli di prudenza	39
Articolo 23 Deroghe alle disposizioni relative all'etichettatura in casi particolari	39
Articolo 24 Richiesta di usare una denominazione chimica alternativa	39
Articolo 25 Informazioni supplementari figuranti sull'etichetta	40
Articolo 26 Ordine di precedenza per i pittogrammi di pericolo	41
Articolo 27 Ordine di precedenza per le indicazioni di pericolo	42
Articolo 28 Ordine di precedenza per i consigli di prudenza	42
Articolo 29 Esenzione dai requisiti di etichettatura e imballaggio	42
Articolo 30 Aggiornamento delle informazioni figuranti sull'etichetta	43
Capo 2 Apposizione delle etichette	43
Articolo 31 Disposizioni generali relative all'apposizione delle etichette	43
Articolo 32 Disposizione delle informazioni sull'etichetta	44

Articolo 33 Disposizioni particolari relative all'etichettatura dell'imballaggio esterno, dell'imballaggio interno e dell'imballaggio unico	44
Articolo 34 Relazione sulla comunicazione sull'uso sicuro delle sostanze chimiche	45
Capo 3 Formati dell'etichettatura	45
Articolo 34 bis Etichettatura fisica e digitale	45
Articolo 34 ter Disposizioni per l'etichettatura digitale	45
Titolo IV Imballaggio	46
Articolo 35 Imballaggio	46
Titolo V Armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze e inventario delle classificazioni e delle etichettature	47
Capo 1 Classificazione ed etichettatura armonizzate delle sostanze	47
Articolo 36 Armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze	47
Articolo 37 Procedura di armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze	48
Articolo 38 Contenuto dei pareri e delle decisioni riguardanti la classificazione e l'etichettatura armonizzate nell'allegato VI, parte 3; accessibilità delle informazioni	50
Capo 2 Inventario delle classificazioni e delle etichettature	50
Articolo 39 Ambito di applicazione	50
Articolo 40 Obbligo di notifica all'agenzia	51
Articolo 41 Voci concordate	52
Articolo 42 Inventario delle classificazioni e delle etichettature	52
Titolo VI Autorità competenti e attuazione	53
Articolo 43 Designazione delle autorità competenti e delle autorità di attuazione e cooperazione tra le autorità	53
Articolo 44 Servizi di assistenza tecnica	53
Articolo 45 Designazione degli organismi cui devono essere comunicate le informazioni relative alla risposta di emergenza sanitaria	53
Articolo 46 Attuazione e relazioni	54
Articolo 47 Sanzioni in caso di inosservanza del regolamento	54
Titolo VII Disposizioni comuni e finali	54
Articolo 48 bis Offerte di vendita a distanza	55
Articolo 49 Obbligo di conservare le informazioni e richieste di informazioni	55
Articolo 50 Compiti dell'agenzia	55
Articolo 51 Clausola di libera circolazione	56
Articolo 52 Clausola di salvaguardia	56
Articolo 53 Adeguamento al progresso tecnico e scientifico	56
Articolo 53 bis Esercizio della delega	57
Articolo 53 ter Procedura d'urgenza	58
Articolo 53 quater Atti delegati distinti per diversi poteri delegati	58
Articolo 54 Procedura di comitato	58
Articolo 54 bis Relazioni e riesame	58
Articolo 55 Modifiche della direttiva 67/548/CEE	59
Articolo 56 Modifiche della direttiva 1999/45/CE	60
Articolo 57 Modifiche del regolamento (CE) n. 1907/2006 a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento	62
Articolo 58 Modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 a decorrere dal 1o dicembre 2010	65
Articolo 59 Modifiche del regolamento (CE) n. 1907/2006 a decorrere dal 1° giugno 2015	69
Articolo 60 Abrogazione	70
Articolo 61 Disposizioni transitorie	70
Articolo 62 Entrata in vigore	71
ALLEGATI	72

ALLEGATO I - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CLASSIFICAZIONE E ALL'ETICHETTATURA DELLE SOSTANZE E DELLE MISCELE PERICOLOSE	74
1. Parte 1: Principi generali per la classificazione e l'etichettatura	74
2. Parte 2: Pericoli fisici	83
3. Parte 3: Pericoli per la salute	131
ALLEGATO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'ETICHETTATURA E ALL'IMBALLAGGIO DI TALUNE SOSTANZE E MISCELE	218
1. Parte 1: Informazioni supplementari sui pericoli	218
2. Parte 2: Disposizioni particolari relative agli elementi supplementari dell'etichetta per talune miscele	219
3. Parte 3: Disposizioni particolari relative all'imballaggio	221
4. Parte 4: Disposizioni particolari relative all'etichettatura dei prodotti fitosanitari	224
5. Parte 5: Sostanze e miscele pericolose cui si applica l'articolo 29, paragrafo 3	225
ALLEGATO III - ELENCO DELLE INDICAZIONI DI PERICOLO, INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI ED ELEMENTI SUPPLEMENTARI DELL'ETICHETTA	226
1. Parte 1: indicazioni di pericolo	226
2. Parte 2: informazioni supplementari sui pericoli	240
3. Parte 3: elementi dell'etichetta e informazioni supplementari per talune miscele	242
ALLEGATO IV - ELENCO DEI CONSIGLI DI PRUDENZA	244
1. Parte 1: Criteri per la scelta dei consigli di prudenza	244
2. Parte 2: consigli di prudenza	290
ALLEGATO V - PITTOGRAMMI DI PERICOLO INTRODUZIONE	311
1. Parte 1: Pericoli fisici	311
2. Parte 2: Pericoli per la salute	312
3. Parte 3: Pericoli per l'ambiente	314
4. Parte 4: Pericoli supplementari	314
ALLEGATO VI - CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA ARMONIZZATE DI TALUNE SOSTANZE PERICOLOSE	315
1. Parte 1: Introduzione all'elenco delle classificazioni ed etichettature armonizzate	315
2. Parte 2: Fascicoli per la classificazione e l'etichettatura armonizzate	324
3. Parte 3: Tabella delle classificazioni ed etichettature armonizzate	325
ALLEGATO VII Tabella di conversione dalla classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE alla classificazione secondo il presente regolamento	326
ALLEGATO VIII Informazioni armonizzate relative alla risposta di emergenza sanitaria e misure di prevenzione	334
Regolamento (UE) 2016/918 della Commissione del 19 maggio 2016	357
Regolamento (UE) 2017/542 della Commissione del 22 marzo 2017	416
Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione del 4 ottobre 2018	441
Regolamento (UE) 2018/669 della Commissione del 16 aprile 2018	450
Sezione - Disciplina sanzionatoria	452
Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 28	453
Decreto Legislativo 27 ottobre 2011 n. 186	458
Realizzazione	464

Disclaimer

Certifico S.r.l. non si assume responsabilità:

1. per inesattezze o non corretta applicazione delle informazioni riportate nell'ebook.
2. per la divulgazione/ modifica non autorizzata dell'ebook.

L'ebook non riporta la lista delle materie soggette al Regolamento CLP ma rimanda alla consultazione del Database dell'ECHA:

<http://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/cl-inventory-database>

L'unica fonte ufficiale del Regolamento CLP è al sito:

[ECHA EU](#)

Altri riferimenti:

[Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea](#)

[Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana](#)

Si ringrazia per segnalazioni sull'ebook: info@certifico.com

Novità

Ed. 16.0 Novembre 2024

Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2024 tiene conto delle modifiche/abrogazioni di cui al :

- Regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. (GU L 2024/2865 del 20.11.2024).

Entrata in vigore: 10.12.2024

Applicazione: L'articolo 1, punto 3), lettera b), l'articolo 1, punti da 4) a 7), l'articolo 1, punto 12), lettera a), l'articolo 1, punti 13) e 14), l'articolo 1, punto 15), lettere a) e b), l'articolo 1, punti 17), 18), 22), 23), 26) e 27), l'allegato I, punti 4), 8), 10) e 11), e l'allegato II si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026.

L'articolo 1, punto 1), l'articolo 1, punto 9), l'articolo 1, punto 15), lettera c), l'articolo 1, punto 24), lettere b) e d), l'allegato I, punti 2) e 3), e l'allegato IV si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.

In deroga all'articolo 5, all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, all'articolo 10, all'articolo 25, paragrafo 3, all'articolo 29, all'articolo 30, all'articolo 31, paragrafo 1, all'articolo 35, all'articolo 40, paragrafi 1 e 2, all'articolo 42, paragrafo 1, terzo comma, e all'articolo 48, all'allegato I, punti 1.2.1, 1.5.1.2 e 1.5.2.4.1, e all'allegato II, parti 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1272/2008, a seconda dei casi, d'applicazione al 9 dicembre 2024, le sostanze e miscele possono essere classificate, etichettate e imballate fino al 30 giugno 2026 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 come modificato dall'articolo 1, punti da 4) a 7), dall'articolo 1, punto 12), lettera a), dall'articolo 1, punti 13) e 14), dall'articolo 1, punto 15), lettere a) e b), dall'articolo 1, punti 18) e 22), dall'articolo 1, punto 23), lettera a), e dall'articolo 1, punto 26), dall'allegato I, punti 4), 8) e 10), e dall'allegato II del presente regolamento.

In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), all'articolo 31, paragrafo 3, all'articolo 45, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 e all'allegato I, parte A, punto 1.2.1, all'allegato VIII, parte A, punto 1, all'allegato VIII, parte A, punto 2.1, all'allegato VIII, parte B, punto 2.4, primo capoverso, all'allegato VIII, parte B, punto 1, all'allegato VIII, parte B, punto 3.1, terzo capoverso, all'allegato VIII, parte B, punto 3.6, all'allegato VIII, parte B, punto 3.7, tabella 3, prima riga, all'allegato VIII, parte C, punto 4.1, primo capoverso, all'allegato VIII, punti 1.2 e 1.4, e all'allegato VIII, parte D, punti 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, a seconda dei casi, d'applicazione al 9 dicembre 2024, le sostanze e miscele possono essere classificate, etichettate e imballate fino al 31 dicembre 2026 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 come modificato dall'articolo 1, punti 1) e 9), dall'articolo 1, punto 15), lettera c), dall'articolo 1, punto 24), lettere b) e d), del presente regolamento, e dall'allegato I, punti 2) e 3), e dall'allegato IV del presente regolamento.

Modifiche:

Articolo 1. Inserita nota (N)

Articolo 2. Inserita nota (N)

Articolo 4. Inserite note (N) e (N1)

Articolo 5. Inserite note (N) e (N1)

Articolo 6. Inserite note (N) e (N1)

Articolo 9. Inserita nota (N)

Articolo 10. Inserita nota (N)

Articolo 13. Inserita nota (N)

Articolo 18. Inserita nota (N)

Articolo 23. Inserita nota (N)

Articolo 24. Inserita nota (N)

Articolo 25. Inserite note (N1), (N2) e (N3)

Articolo 29. Inserite note (N) e (N1)

Articolo 30. Inserita nota (N)

Articolo 31. Inserite note (N) e (N1)

Articolo 32. (soppresso paragrafo 6)

Articolo 34 bis. Inserita nota (N)

Articolo 34 ter. Inserita nota (N)

Articolo 35. Inserita nota (N)

Articolo 31. Inserite note (N), (N1) e (N2)

Articolo 37. Inserite note (N), (N1) e (N2)

Articolo 38. Inserita nota (N)
 Articolo 40. Inserite note (N), (N1), (N2) e (N3)
 Articolo 42. Inserite note (N) e (N1)
 Articolo 45. Inserite note (N), (N1) e (N2)
 Articolo 46. Inserita nota (N)
 Articolo 48. Inserita nota (N)
 Articolo 48 bis. Inserita nota (N)
 Articolo 50. Inserite note (N) e (N1)
 Articolo 52. Inserita nota (N)
 Articolo 53. Inserite note (N) e (N1)
 Articolo 53 bis. Inserita nota (N)
 Articolo 53 quater. Inserita nota (N)
 Articolo 54. Inserita nota (N)
 Articolo 54 bis. Inserita nota (N)
 Articolo 61. Inserita nota (N)
 Allegato I parte 1. Inserite note (N) e (N1)
 Allegato II parte 3. Inserita nota (N)
 Allegato II parte 5. Inserita nota (N)
 Allegato VI parte 2. Inserita nota (N)
 Allegato VIII. Inserita nota (N)

Ed. 15.0 Novembre 2024

- Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2024 tiene conto della seguente:

Rettifica del regolamento delegato 2023/707 della Commissione, del 19 dicembre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 93 del 31.3.2023) GU L 2024/90724 del 18.11.2024

Dettaglio Rettifiche:

Allegato I, parte 3, punto 3.11, tabella 3.11.1, seconda riga, seconda colonna, secondo comma, frase introduttiva. Inserita nota (N)
 Allegato I, parte 4, punto 4.2, tabella 4.2.1, seconda riga, seconda colonna, secondo comma, frase introduttiva. Inserita nota (N)
 Allegato I parte 3, punto 3.11, punto 3.11.2.3.2, frase introduttiva. Inserita nota (N)
 Allegato I parte 3, punto 3.11, punto 3.11.2.3.2, lettera c). Inserita nota (N)
 Allegato I parte 4, punto 4.2, punto 4.2.2.3.2, lettera d). Inserita nota (N)
 Allegato I parte 3, punto 3.11, punto 3.11.2.3.2, lettera e). Inserita nota (N)
 Allegato I parte 4, punto 4.2, punto 4.2.2.3.2, lettera f). Inserita nota (N)
 Allegato I parte 3, punto 3.11 aggiunto, punto 3.11.3.1.1, tabella 3.11.2, nota 1. Inserita nota (N)
 Allegato I parte 4, punto 4.2 aggiunto, punto 4.2.2.3.2, frase introduttiva. Inserita nota (N)
 Allegato I parte 4, punto 4.2 aggiunto, punto 4.2.2.3.2, lettera g). Inserita nota (N)
 Allegato I parte 4, punto 4.2 aggiunto, punto 4.2.3.1.1, tabella 4.2.2, nota 1. Inserita nota (N)
 Allegato I parte 4, punto 4.3, punto 4.3.2.3, secondo comma. Inserita nota (N)
 Allegato I parte 4, punto 4.3, punto 4.3.2.3, terzo comma. Inserita nota (N)
 Allegato I parte 4, punto 4.3, punto 4.3.2.4.1, ultimo comma, prima frase. Inserita nota (N)
 Allegato I parte 4, punto 4.4, punto 4.4.2.4.1, ultimo comma, prima frase. Inserita nota (N)
 Allegato I parte 4, punto 4.3, punto 4.3.2.4.2, lettera a), punto i). Inserita nota (N)
 Allegato I parte 4, punto 4.4, punto 4.4.2.4.2, lettera a), punto i). Inserita nota (N)
 Allegato I parte 4, punto 4.3, punto 4.3.2.4.2, lettera c), punto i). Inserita nota (N)
 Allegato I parte 4, punto 4.4, punto 4.4.2.4.2, lettera c), punto i). Inserita nota (N)
 Allegato I parte 4, punto 4.4, punto 4.4.1.1, ultimo comma. Inserita nota (N)
 Allegato I parte 4, punto 4.4, punto 4.4.2.3, secondo comma. Inserita nota (N)
 Allegato I parte 4, punto 4.4, punto 4.4.2.3, terzo comma. Inserita nota (N)
 Allegato I parte 4, punto 4.4, punto 4.4.2.3.2, lettera a). Inserita nota (N)
 Allegato I parte 4, punto 4.4, punto 4.4.4.1. Inserita nota (N)

Ed. 14.0 Luglio 2023

- Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2023 tiene conto della seguente:

Modifica:

- Regolamento delegato (UE) 2023/1434 della Commissione del 25 aprile 2023 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda l'aggiunta di note all'allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3. (GU L 176/3 dell' 11.7.2023). Entrata in vigore: 31.07.2023

Dettaglio Modifiche:

Allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.1 aggiunta nota X. Inserita nota (N1)
 Allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.2, sono aggiunte le note 11 e 12. Inserita nota (N1)

Ed. 13.0 Marzo 2023

- Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2023 tiene conto della seguente:

Modifica:

- Regolamento delegato (UE) 2023/707 della Commissione del 19 dicembre 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele. (GU L 93/7 del 31.3.2023). Entrata in vigore: 20.04.2023

Dettaglio modifiche:

Allegato I
 Aggiunto 3.11. Inserita nota (N)
 Aggiunto punti 4.2. Inserita nota (N1)
 Aggiunto punti 4.3. Inserita nota (N2)
 Aggiunto punti 4.4. Inserita nota (N3)
 Allegato II
 Parte 2, punto 2.10, primo paragrafo. Inserita nota (N)
 Allegato III
 Parte 1. Inserita nota (N)
 Tabella 1.2. Inserita nota (N1)
 Tabella 1.3. Inserita nota (N2)
 Allegato VI
 Parte 1, punto 1.1.2.1.1, Tabella 1.1. Inserita nota (N)

Ed. 12.1 Maggio 2021

- Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2021 tiene conto della seguente:

Modifica/Rettifica:

- Regolamento delegato (UE) 2021/797 della Commissione dell'8 marzo 2021 che rettifica alcune versioni linguistiche degli allegati II e VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 176/1 del 19.05.2021).

Ed. 12.0 Aprile 2021

- Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2021 tiene conto della seguente:

Modifica:

- Regolamento delegato (UE) 2021/643 della Commissione del 3 febbraio 2021 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell'allegato VI, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 133/5 del 20.4.2021)

Ed. 11.0 Novembre 2020

- Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2020 tiene conto della seguente:

Modifiche:

- Regolamento delegato (UE) 2020/1677 della Commissione del 31 agosto 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele al fine di migliorare la praticabilità delle prescrizioni di informazione in materia di risposta di emergenza sanitaria. (GU L 379/3 del 13.11.2020)
- Regolamento delegato (UE) 2020/1676 della Commissione del 31 agosto 2020 che modifica l'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda le pitture personalizzate. (GU L 379/1 del 13.11.2020)

Ed. 10.0 Febbraio 2020

- Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2020 tiene conto della seguente:

Modifica:

- Regolamento (UE) 2019/521 della Commissione, del 27 marzo 2019, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L86/1 del 28.03.2019)

Esso si applica a decorrere dal 17 ottobre 2020.

In deroga, le sostanze e le miscele possono, prima del 17 ottobre 2020, essere classificate, etichettate e imballate in conformità del presente regolamento.

Ed. 9.0 Febbraio 2020

- Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2020 tiene conto della seguente:

Modifica:

- Regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione del 4 ottobre 2019 che modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che rettifica lo stesso regolamento (GU L 44/1 del 18.2.2020)

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2021.

Tuttavia, l'articolo 2 (modifica allegato IV del regolamento (CE) n. 1272/2008) si applica a decorrere dal 1° dicembre 2019.

Prima del 1° ottobre 2021 le sostanze possono essere classificate, etichettate e imballate a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 come modificato dal Regolamento delegato (UE) 2020/217.

Ed. 8.0 Gennaio 2020

- Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2020 tiene conto della seguente:

Modifica:

- Regolamento (UE) 2018/669 della Commissione del 16 aprile 2018 (L 115/1 04.05.2018)
- Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione del 4 ottobre 2018 (L 251/1 05.10.2018)
- Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019)

- Regolamento (UE) 2017/542 della Commissione del 22 marzo 2017 (L 78 23.03.2017)
- Regolamento delegato (UE) 2020/11 della Commissione del 29 ottobre 2019 (GU L 6/8 del 10.01.2020)
- Inserito ALLEGATO VII Tabella di conversione dalla classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE alla classificazione secondo il presente regolamento

Ed. 7.0 Febbraio 2019

- Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2019 tiene conto della seguente:

Modifica:

- Comunicazione relativa alla classificazione di «pece, catrame di carbone, alta temperatura» tra le sostanze a tossicità acuta di categoria 1 e a tossicità acuta cronica di categoria 1 in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/C 239/03;

Rettifica:

- Rettifica, GU L 090, 6.4.2018, pag. 121 (2016/1179);

- Nell'ultima parte dell'ebook sono inseriti:

- [Regolamento \(UE\) 2018/669](#) della Commissione del 16 aprile 2018 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GUUE L 115/1 del 04.05.2018), che si applica dal 1° dicembre 2019.

- [Regolamento \(UE\) 2018/1480](#) della Commissione del 4 ottobre 2018 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che corregge il regolamento (UE) 2017/776 della Commissione (GU L 251/1 del 05.10.2018). Applicazione: Il punto 1) e il punto 2), lettera a), dell'allegato a decorrere dal 1° dicembre 2019 e il punto 2), lettere b), c), d) ed e) dell'allegato a decorrere dal 1° maggio 2020

Ed. 6.0 Febbraio 2018

- Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2018 tiene conto della seguente:

Modifica:

[Regolamento \(UE\) 2016/918](#) della Commissione del 19 maggio 2016 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (L 156 1 14.6.2016)

Rettifiche

Rettifica, GU L 166 del 29.6.2017, pag. 82 (2017/776).

- Aggiustamenti consultazione.

Ed. 5.0 Novembre 2017

- Inserita Sezione: "Disciplina sanzionatoria", contenente il [Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 28](#) (GU n. 65 del 18.03.2017) Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose ed il testo consolidato 2018 del [Decreto Legislativo 27 ottobre 2011, n. 186](#) (GU n.266 del 15.11.2011) - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006.

- Nella sezione "Disciplina sanzionatoria", è inserito il [Decreto Legislativo 27 ottobre 2011, n. 186 | Testo consolidato 2018](#) - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006.

Il testo consolidato 2018 del D.lgs. 27 ottobre 2011, n. 186 tiene conto delle seguenti modifiche:

05/12/2012

La Corte costituzionale, con sentenza 19 novembre 2012, n. 271 (in G.U. 05/12/2012 n. 48) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3

08/07/2016

La Legge 7 luglio 2016, n. 122 (in G.U. 08/07/2016, n.158) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 8.

27/11/2017

La Legge 20 Novembre 2017, n. 167 (in G.U. 27/11/2017 n. 277) ha disposto (con l'art. 15) l'introduzione dell'Art. 10-bis (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 48 del regolamento in materia di pubblicità)

Ed. 4.0 Maggio 2017

Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2017 tiene conto della seguente:

Modifica:

- [Regolamento \(UE\) 2017/776](#) della Commissione del 4 maggio 2017 (L116/1 05-05-2017), per la parte che trova applicazione dal 1° giugno 2017 [punto 1), lett. a), b), d), e), f), g), h), i) e j) del punto 2) e lett. a) e b) punto 3)]

Nell'ultima parte dell'ebook è inserito il [Regolamento \(UE\) 2017/776](#) della Commissione del 4 maggio 2017 (L116/1 05-05-2017) che si applica a decorrere dal 1° dicembre 2018 (le sostanze e le miscele possono, prima del 01-12-2018, essere classificate, etichettate ed imballate in conformità del CLP, modificato dal presente regolamento) e dal 1° giugno 2017: punto 1), lett. a), b), d), e), f), g), h), i) e j) del punto 2) e lett. a) e b) punto 3)

E' stato inserito, nell'ultima parte dell'ebook, il [Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 28](#) (GU n. 65 del 18.03.2017) Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.

Ed. 3.0 Aprile 2017

Nell'ultima parte dell'ebook è inserito il [Regolamento \(UE\) 2017/542](#) della Commissione del 22 marzo 2017 (L 78 23.03.2017) che si applica a decorrere dal 1° Gennaio 2020.

Ed. 2.0 Marzo 2017

Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2017 tiene conto delle seguenti:

Rettifiche

- Rettifica, GU L 153 del 10.6.2016, pag. 39 (944/2013)
- Rettifica, GU L 349 del 21.12.2016, pag. 1 (1272/2008)

Ed. 1.0 Agosto 2016

Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2016 tiene conto delle seguenti modifiche e rettifiche:

Modifiche

- Regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 L 235 1 5.9.2009
- Regolamento (UE) n. 286/2011 della Commissione del 10 marzo 2011 L 83 1 30.3.2011
- Regolamento (UE) n. 618/2012 della Commissione del 10 luglio 2012 L 179 3 11.7.2012
- Regolamento (UE) n. 487/2013 della Commissione dell'8 maggio 2013 L 149 1 1.6.2013
- Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013 L 158 1 10.6.2013
- Regolamento (UE) n. 758/2013 della Commissione del 7 agosto 2013 L 216 1 10.8.2013
- Regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione del 2 ottobre 2013 L 261 5 3.10.2013
- Regolamento (UE) n. 605/2014 della Commissione del 5 giugno 2014 L 167 36 6.6.2014
- Regolamento (UE) n. 2015/491 della Commissione del 23 marzo 2015 L 78 12 24.3.2015
- Regolamento (UE) n. 1297/2014 della Commissione del 5 dicembre 2014 L 350 1 6.12.2014

- Regolamento (UE) n. 2015/1221 della Commissione del 24 luglio 2015 L 197 10 25.7.2015 (si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017)
- Regolamento (UE) n. 2016/1179 della Commissione del 19 luglio 2016 L 195 12 20.7.2016 (si applica a decorrere dal 1° marzo 2018)

Nell'ultima parte dell'ebook è inserito il Regolamento (UE) 2016/918 della Commissione del 19 maggio 2016 (L 156 1 14.6.2016) che si applica a decorrere dal 1° Febbraio 2018


[Vedi tutti i Regolamenti](#)

Rettifiche

- Rettifica, GU L 16 del 20.1.2011, pag. 1 (1272/2008)
- Rettifica, GU L 138 del 26.5.2011, pag. 66 (286/2011)
- Rettifica, GU L 246 del 23.9.2011, pag. 34 (286/2011)

L'elenco delle classificazioni e delle etichettature armonizzate di sostanze pericolose è indicato al sito di ECHA:

<http://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/cl-inventory-database>



Regolamento CLP Testo Consolidato 2024

Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006

Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2024 tiene conto delle modifiche e rettifiche dal 2008 al 2024

Modifiche

- Regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 L 235 1 5.9.2009
- Regolamento (UE) n. 286/2011 della Commissione del 10 marzo 2011 L 83 1 30.3.2011
- Regolamento (UE) n. 618/2012 della Commissione del 10 luglio 2012 L 179 3 11.7.2012
- Regolamento (UE) n. 487/2013 della Commissione dell'8 maggio 2013 L 149 1 1.6.2013
- Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013 L 158 1 10.6.2013
- Regolamento (UE) n. 758/2013 della Commissione del 7 agosto 2013 L 216 1 10.8.2013
- Regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione del 2 ottobre 2013 L 261 5 3.10.2013
- Regolamento (UE) n. 605/2014 della Commissione del 5 giugno 2014 L 167 36 6.6.2014
- Regolamento (UE) n. 2015/491 della Commissione del 23 marzo 2015 L 78 12 24.3.2015
- Regolamento (UE) n. 1297/2014 della Commissione del 5 dicembre 2014 L 350 1 6.12.2014
- Regolamento (UE) n. 2015/1221 della Commissione del 24 luglio 2015 L 197 10 25.7.2015 (si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017)
- Regolamento (UE) n. 2016/1179 della Commissione del 19 luglio 2016 L 195 12 20.7.2016 (si applica a decorrere dal 1° marzo 2018)
- Regolamento (UE) n. 2017/776 della Commissione del 4 maggio 2017 (L116/1 05-05-2017), per la parte che trova applicazione dal 1° giugno 2017 [punto 1), lett. a), b), d), e), f), g), h), i) e j) del punto 2) e lett. a) e b) punto 3)]
- Regolamento (UE) 2016/918 della Commissione del 19 maggio 2016 (L 156 1 14.6.2016) che si applica a decorrere dal 1° Febbraio 2018
- Comunicazione relativa alla classificazione di «pece, catrame di carbone, alta temperatura» tra le sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 e a tossicità acquatica cronica di categoria 1 in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/C 239/03
- Regolamento (UE) 2018/669 della Commissione del 16 aprile 2018 (L 115/1 04.05.2018)

- Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione del 4 ottobre 2018 (L 251/1 05.10.2018)
- Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019)
- Regolamento (UE) 2017/542 della Commissione del 22 marzo 2017 (L 78 23.03.2017)
- Regolamento delegato (UE) 2020/11 della Commissione del 29 ottobre 2019 (GU L 6/8 del 10.01.2020)
- Regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione del 4 ottobre 2019 (GU L 44/1 del 18.2.2020)
- Regolamento (UE) 2019/521 della Commissione del 27 marzo 2019 (GU L86/1 del 28.03.2019)
- Regolamento delegato (UE) 2020/1676 della Commissione del 31 agosto 2020 (GU L 379/1 del 13.11.2020)
- Regolamento delegato (UE) 2020/1677 della Commissione del 31 agosto 2020 (GU L 379/3 del 13.11.2020)
- Regolamento delegato (UE) 2021/643 della Commissione del 3 febbraio 2021 (GU L 133/5 del 20.4.2021)
- Regolamento delegato (UE) 2021/797 della Commissione dell'8 marzo 2021 (GU L 176/1 del 19.05.2021)
- Regolamento delegato (UE) 2023/707 della Commissione del 19 dicembre 2022 (GU L 93/7 del 31.3.2023)
- Regolamento delegato (UE) 2023/1434 della Commissione del 25 aprile 2023 (GU L 176/3 dell' 11.7.2023)
- Regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 (GU L 2024/2865 del 20.11.2024)

Nell'ultima parte dell'ebook sono inseriti:

- Regolamento (UE) 2016/918 della Commissione del 19 maggio 2016 (L 156 1 14.6.2016) che si applica a decorrere dal 1° Febbraio 2018
- Regolamento (UE) 2017/542 della Commissione del 22 marzo 2017 (L 78 23.03.2017) che si applica a decorrere dal 1° Gennaio 2020.
- Regolamento (UE) 2017/776 della Commissione del 4 maggio 2017 (L116/1 05-05-2017) che si applica a decorrere dal 1° dicembre 2018-12-2018: (le sostanze e le miscele possono, prima del 01-12-2018, essere classificate, etichettate ed imballate in conformità del CLP, modificato dal presente regolamento) e dal 1° giugno 2017: punto 1), lett. a), b), d), e), f), g), h), i) e j) del punto 2) e lett. a) e b) punto 3).
- Regolamento (UE) 2018/669 della Commissione del 16 aprile 2018 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GUUE L 115/1 del 04.05.2018), che si applica dal 1° dicembre 2019. I contenuti dell'Allegato del [Regolamento \(UE\) 2018/669](#) sono reperibili al sito ECHA: <http://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/cl-inventory-database>
- Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione del 4 ottobre 2018 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che corregge il regolamento (UE) 2017/776 della Commissione (GU L 251/1 del 05.10.2018). Applicazione: Il punto 1) e il punto 2), lettera a), dell'allegato a decorrere dal 1° dicembre 2019 e il punto 2), lettere b), c), d) ed e) dell'allegato a decorrere dal 1° maggio 2020.

[Vedi tutti i Regolamenti](#)

Rettifiche

- Rettifica, GU L 16 del 20.1.2011, pag. 1 (1272/2008)
- Rettifica, GU L 138 del 26.5.2011, pag. 66 (286/2011)
- Rettifica, GU L 246 del 23.9.2011, pag. 34 (286/2011)
- Rettifica, GU L 153 del 10.6.2016, pag. 39 (944/2013)
- Rettifica, GU L 349 del 21.12.2016, pag. 1 (1272/2008)
- Rettifica, GU L 166 del 29.6.2017, pag. 82 (2017/776)
- Rettifica, GU L 090, 6.4.2018, pag. 121 (2016/1179)
- Rettifica del regolamento delegato 2023/707 della Commissione, del 19 dicembre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele. (GU L 2024/90724 del 18.11.2024)

L'elenco delle classificazioni e delle etichettature armonizzate di sostanze pericolose è indicato al sito di ECHA:

<http://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/cl-inventory-database>

Nell'ultima parte dell'ebook è inserito:

- Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 28 (GU n. 65 del 18.03.2017) Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.



[Premessa](#)

[Titolo I Questioni generali](#)

[Articolo 1 Scopo e ambito di applicazione](#)

[Articolo 2 Definizioni](#)

[Articolo 3 Sostanze e miscele pericolose e specificazione delle classi di pericolo](#)

[Articolo 4 Obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio](#)

[Titolo II Classificazione dei pericoli](#)

[CAPO 1 Identificazione ed esame delle informazioni](#)

[Articolo 5 Identificazione ed esame delle informazioni disponibili sulle sostanze](#)

[Articolo 6 Identificazione ed esame delle informazioni disponibili sulle miscele](#)

[Articolo 7 Sperimentazione su animali e sull'uomo](#)

[Articolo 8 Produzione di nuove informazioni su sostanze e miscele](#)

[Capo 2 Valutazione delle informazioni sui pericoli e decisione sulla classificazione](#)

[Articolo 9 Valutazione delle informazioni sui pericoli delle sostanze e delle miscele](#)

[Articolo 10 Limiti di concentrazione, fattori M e stime della tossicità acuta per la classificazione delle sostanze e delle miscele](#)

[Articolo 11 Valori soglia](#)

[Articolo 12 Casi particolari che richiedono un'ulteriore valutazione](#)

[Articolo 13 Decisione di classificare le sostanze e le miscele](#)

[Articolo 14 Disposizioni particolari relative alla classificazione delle miscele](#)

[Articolo 15 Revisione della classificazione delle sostanze e delle miscele](#)

[Articolo 16 Classificazione delle sostanze comprese nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature](#)

[Titolo III Comunicazione dei pericoli per mezzo dell'etichettatura](#)

[Capo I Contenuto dell'etichetta](#)

[Articolo 17 Disposizioni generali](#)

[Articolo 18 Identificatori del prodotto](#)

[Articolo 19 Pittogrammi di pericolo](#)

[Articolo 20 Avvertenze](#)

[Articolo 21 Indicazioni di pericolo](#)

[Articolo 22 Consigli di prudenza](#)

[Articolo 23 Derghe alle disposizioni relative all'etichettatura in casi particolari](#)

[Articolo 24 Richiesta di usare una denominazione chimica alternativa](#)

[Articolo 25 Informazioni supplementari figuranti sull'etichetta](#)

[Articolo 26 Ordine di precedenza per i pittogrammi di pericolo](#)

[Articolo 27 Ordine di precedenza per le indicazioni di pericolo](#)

[Articolo 28 Ordine di precedenza per i consigli di prudenza](#)

[Articolo 29 Esenzione dai requisiti di etichettatura e imballaggio](#)

[Articolo 30 Aggiornamento delle informazioni figuranti sull'etichetta](#)

[Capo 2 Apposizione delle etichette](#)

[Articolo 31 Disposizioni generali relative all'apposizione delle etichette](#)

[Articolo 32 Disposizione delle informazioni sull'etichetta](#)

[Articolo 33 Disposizioni particolari relative all'etichettatura dell'imballaggio esterno, dell'imballaggio interno e dell'imballaggio unico](#)

[Articolo 34 Relazione sulla comunicazione sull'uso sicuro delle sostanze chimiche](#)

[Capo 3 Formati dell'etichettatura](#)

[Articolo 34 bis Etichettatura fisica e digitale](#)

[Articolo 34 ter Disposizioni per l'etichettatura digitale](#)

[Titolo IV Imballaggio](#)

[Articolo 35 Imballaggio](#)

[Titolo V Armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze e inventario delle classificazioni e delle etichettature](#)

[Capo 1 Classificazione ed etichettatura armonizzate delle sostanze](#)

[Articolo 36 Armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze](#)

[Articolo 37 Procedura di armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze](#)

[Articolo 38 Contenuto dei pareri e delle decisioni riguardanti la classificazione e l'etichettatura armonizzate nell'allegato VI, parte 3; accessibilità delle informazioni](#)

[Capo 2 Inventario delle classificazioni e delle etichettature](#)

[Articolo 39 Ambito di applicazione](#)

[Articolo 40 Obbligo di notifica all'agenzia](#)

[Articolo 41 Voci concordate](#)

[>Articolo 42 Inventario delle classificazioni e delle etichettature](#)

[Titolo VI Autorità competenti e attuazione](#)

[Articolo 43 Designazione delle autorità competenti e delle autorità di attuazione e cooperazione tra le autorità](#)

[Articolo 44 Servizi di assistenza tecnica](#)

[Articolo 45 Designazione degli organismi cui devono essere comunicate le informazioni relative alla risposta di emergenza sanitaria](#)

[Articolo 46 Attuazione e relazioni](#)

[Articolo 47 Sanzioni in caso di inosservanza del regolamento](#)

[Articolo 48 bis Offerte di vendita a distanza](#)

[Titolo VII Disposizioni comuni e finali](#)

[Articolo 49 Obbligo di conservare le informazioni e richieste di informazioni](#)

[Articolo 50 Compiti dell'agenzia](#)

[Articolo 51 Clausola di libera circolazione](#)

[Articolo 52 Clausola di salvaguardia](#)

[>Articolo 53 Adeguamento al progresso tecnico e scientifico](#)

[Articolo 53 bis Esercizio della delega](#)

[Articolo 53 ter Procedura d'urgenza](#)

[Articolo 53 quater Atti delegati distinti per diversi poteri delegati](#)

[Articolo 54 Procedura di comitato 37](#)

[Articolo 54 bis Relazioni e riesame](#)

[Articolo 55 Modifiche della direttiva 67/548/CEE 38](#)

[>Articolo 56 Modifiche della direttiva 1999/45/CE 39](#)

[Articolo 57 Modifiche del regolamento \(CE\) n. 1907/2006 a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento](#)

[Articolo 58 Modifica del regolamento \(CE\) n. 1907/2006 a decorrere dal 1o dicembre 2010](#)

[Articolo 59 Modifiche del regolamento \(CE\) n. 1907/2006 a decorrere dal 1° giugno 2015](#)

[Articolo 60 Abrogazione](#)

[Articolo 61 Disposizioni transitorie](#)

[Articolo 62 Entrata in vigore](#)



ALLEGATI

ALLEGATO I - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CLASSIFICAZIONE E ALL'ETICHETTATURA DELLE SOSTANZE E DELLE MISCELE PERICOLOSE

- [1. Parte 1: Principi generali per la classificazione e l'etichettatura](#)
- [2. Parte 2: Pericoli fisici](#)
- [3. Parte 3: Pericoli per la salute](#)

ALLEGATO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'ETICHETTATURA E ALL'IMBALLAGGIO DI TALUNE SOSTANZE E MISCELE

- [1. Parte 1: Informazioni supplementari sui pericoli](#)
- [2. Parte 2: Disposizioni particolari relative agli elementi supplementari dell'etichetta per talune miscele](#)
- [3. Parte 3: Disposizioni particolari relative all'imballaggio](#)
- [4. Parte 4: Disposizioni particolari relative all'etichettatura dei prodotti fitosanitari](#)
- [5. Parte 5: Elenco delle sostanze e delle miscele pericolose cui si applica l'articolo 29, paragrafo 3](#)

ALLEGATO III - ELENCO DELLE INDICAZIONI DI PERICOLO, INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI ED ELEMENTI SUPPLEMENTARI DELL'ETICHETTA

- [1. Parte 1: Indicazioni di pericolo](#)
- [2. Parte 2: informazioni supplementari sui pericoli](#)
- [3. Parte 3: elementi dell'etichetta e informazioni supplementari per talune miscele](#)

ALLEGATO IV - ELENCO DEI CONSIGLI DI PRUDENZA

[1. Parte 1: Criteri per la scelta dei consigli di prudenza](#)

[2. Parte 2: consigli di prudenza](#)

ALLEGATO V - PITTOGRAMMI DI PERICOLO INTRODUZIONE

[1. Parte 1: Pericoli fisici](#)

[2. Parte 2: Pericoli per la salute](#)

[3. Parte 3: Pericoli per l'ambiente](#)

[4. Parte 4: Pericoli supplementari](#)

ALLEGATO VI - CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA ARMONIZZATE DI TALUNE SOSTANZE PERICOLOSE

[1. Parte 1: Introduzione all'elenco delle classificazioni ed etichettature armonizzate](#)

[2. Parte 2: Fascicoli per la classificazione e l'etichettatura armonizzate](#)

[3. Parte 3: Tabella delle classificazioni ed etichettature armonizzate](#)

ALLEGATO VII Tabella di conversione dalla classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE alla classificazione secondo il presente regolamento

ALLEGATO VIII Informazioni armonizzate relative alla risposta di emergenza sanitaria e misure di prevenzione



Sezione - Disciplina sanzionatoria

- [Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 28](#)

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.

- [Decreto Legislativo 27 ottobre 2011 n. 186](#) | [Testo consolidato 2018](#)

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifi ca ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifi ca il regolamento (CE) n. 1907/2006.